

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 13

Categoria V Classe II

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. Determinazioni.

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di **ottobre** alle ore **15,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica, reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione con verbale n. 16 del 09.10.2018 prot. n. 10503;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000)**

Proponente: Responsabile VI e VIII Settore Tecnico Arch. Pasquale Miele

Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. Determinazioni.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenente il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per la:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, «in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) ovvero, condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie non rientranti in alcuna delle due precedenti categorie;

- b) società che risultassero prive di dipendenti o che avessero un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, avessero conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

PRECISATO che il Comune di Grumo Nevano possedeva, alla data del 23 settembre 2016, una quota di partecipazione del 2,00% alla società "Acquedotti S.C.P.A.", C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 09.11.2017 si procedeva, per le finalità di cui all'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Grumo Nevano, dando atto che l'Ente:

- 1) partecipava, con una quota del 2,00%, alla sola società Acquedotti S.C.P.A. C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;
- 2) che la stessa società svolgeva per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, allo stato, non esistevano le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune;
- 3) che la società risultava dotata di un congruo numero di dipendenti (37) e gli amministratori rappresentavano solo un quarto degli stessi (9);
- 4) che la società non svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) che nel triennio 2013-2015 (mancando all'epoca il bilancio 2016) il fatturato medio della società era sempre stato superiore al milione di euro (2015 € 12.689.735; 2014 € 11.505.317; 2013 € 11.007.684);
- 6) che nei cinque esercizi precedenti (2015/2011) (non risultando ancora approvato il bilancio 2016) la società aveva conseguito solo risultati di esercizio positivi (ossia: 2015 € 1.043.292; 2014 € 214.282; 2013 € 235.501; 2012 € 403.623; 2011 € 445.611)
- 7) che al momento per la suddetta società non risultava necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;

DATO ATTO che l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che la società Acquedotti S.C.P.A. svolge, quindi, per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali

dell'Ente e, allo stato, non esistono le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune, tenuto conto che l'adesione alla società, nell'anno 2007, fu dovuta anche al fatto che l'Ente non era, e non è, in grado di assicurare tale importantissimo servizio per carenza di proprio personale;

CHE con nota prot. n. 9934 del 26.09.2018, a firma del Segretario Generale, ai fini della formalizzazione dell'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P., è stato chiesto all'Amministratore Delegato della società Acquedotti S.C.P.A. di conoscere se ricorressero situazioni di criticità che investissero la stessa, come esemplificati dall'art. 20 comma 2, del detto decreto (limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; svolgimento di servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito; se avesse riportato reiterate perdite nel quinquennio; se la stessa necessitasse di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione);

CHE alla detta richiesta è stato dato risposta con nota a firma dell'Amministratore Delegato della società Acquedotti S.C.P.A., prot. n. 731/18 del 03.10.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 04.10.2018 al n. 10280, precisando per la società, in merito ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., tra gli altri, il possesso dei seguenti dati:

Numero medio dei dipendenti: 37 Numero di amministratori: 9

Risultato di esercizio	anno 2017 €	281,815
	anno 2016 €	789.875
	anno 2015 €	1.043,292
	anno 2014 €	214.282
	anno 2013 €	235.501
	anno 2012 €	403.623
	anno 2011 €	445.611
Fatturato:	anno 2017 €	14.128.917
	anno 2016 €	14.092.373
	anno 2015 €	12.689.735
	anno 2014 €	11.505.317
	anno 2013 €	11.007.684

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra e di quanto risulta agli atti dell'Ente, che allo stato per la suddetta società non risulta necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;

Precisato che sul presente atto viene acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso:

PROPONE

per i motivi tutti di cui in premessa, per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, così come segue:

- 1) dare atto che il Comune di Grumo Nevano partecipa, con una quota del 2,00%, alla sola società Acquedotti S.C.P.A. C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;
- 2) che la stessa svolge per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, allo stato, non esistono le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune;
- 3) che la società risulta dotata di un congruo numero di dipendenti (37) e gli amministratori rappresentano solo un quarto degli stessi (9);
- 4) che la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- 5) che nel triennio 2017-2015 il fatturato medio della società è stato sempre superiore al milione di euro, come nei due esercizi precedenti;
- 6) che nei sette esercizi precedenti (2017/2011) la società ha conseguito solo risultati positivi;
- 7) che allo stato per la suddetta società non risulta necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- di pubblicare l'atto deliberativo scaturente dalla presente proposta sul sito istituzionale dell'ente nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione Enti controllati / Società partecipate;
- di trasmettere copia del presente atto alla società Acquedotti S.C.P.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi 8/10/2018

Il capo Settore istruttore

Arch. Pasquale Miele



Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 16.10.2018

Il Segretario Generale

dot. Vittorio Ferrante



COMUNE DI GRUMO NEVANO
COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE di GRUMO NEVANO
10 OTT. 2018
Prot. N° 10503

Verbale n. 16 del 09/10/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 16,30, presso la casa comunale del Comune di Grumo Nevano (NA), si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame della documentazione ricevuta via pec in data 08/10/2018 avente ad

oggetto: proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario Art.20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175, come modificato dal Decreto Lgs. 16/06/2017 n.100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie.

Sono presenti i revisori:

Dott. Pasquale Cristiano presidente;

Dott. Giovanni Cuzzo componente;

Il Collegio dei Revisori:

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Tenuto conto che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non avevano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non erano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
 - 3) ovvero, condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie non rientranti in alcuna delle due precedenti categorie;


- b) società che risultavano prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato che alla data del 23/09/2016 risultava che:

1. il Comune di Grumo Nevano partecipava, con una quota del 2,00%, nella società Acquedotti S.C.P.A. C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;
2. che detta società svolge per conto del Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che, allo staso non esistono le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune;
3. la società è dotata di un congruo numero di dipendenti e di un numero di amministratori pari a meno di un quarto di essi;
4. la società non svolgeva attività analoghe ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
5. la società nel triennio considerato ha sempre avuto un volume di affari superiore al milione di euro e che nei cinque esercizi precedenti presi ad esame, ha sempre conseguito un risultato di esercizio positivo;

Pertanto l'Ente, per la suddetta società, non intese intraprendere alcuna delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. non ricorrendone alcuna delle condizioni sopra elencate;

Visto che l'art.20 del D. Lgs. 19/08/2016 n.175, prevede che di anno in anno venga effettuata una ricognizione di tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, predisponendo , ove



ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione , messa in liquidazione o alienazione.

Considerato altresì che ad oggi in virtù della ricognizione effettuata, e della documentazione acquisita, l'Ente ritiene che per la suddetta società non risulta necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di fusione/ alienazione.


Il Collegio dei Revisori nel prendere atto di quanto contenuto nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio parere favorevole alla ricognizione ordinaria effettuata.

Si rammenta che l'atto deliberativo dovrà essere comunicato obbligatoriamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti,

.Alle 19:05 si scioglie la seduta, del che il presente verbale letto approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pasquale Cristiano



Dott. Giovanni Cuozzo



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 30/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio: -

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/10/2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/10/2018

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante